**della Commissione Costituzione e leggi**

**sul messaggio 12 luglio 2023 concernente la modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990**

# PREMESSA

Con la modifica legislativa illustrata nel messaggio 8310 s’intende permettere e assicurare lo scambio d’informazioni tra il Dipartimento del territorio e le autorità amministrative e giudiziarie, nonché i Comuni, necessario per la corretta applicazione della legislazione federale e cantonale in ambito venatorio *(art. 2a: “Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l’esecuzione della legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento)”).*

Si vuole inoltre ottimizzare la modalità di diniego della patente venatoria a coloro che risultano sottoposti a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia *(art. 8 cpv. 1 lett. g: “La patente di caccia è negata a chi, su segnalazione del Dipartimento al Municipio competente risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia”),* nonché negare la patente di caccia alle persone nei confronti delle quali è stato emanato un divieto d’acquisto e/o possesso di armi da parte dell’autorità competente *(art. 8 cpv. 1 lett. h: “La patente di caccia è negata a chi essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. È riservato quanto previsto dall’art. 50:* ***“****La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all’estero che ha superato l’esame dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all’estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990”.)* e, infine, introdurre la base legale affinché i dati personali dei cacciatori possano essere elaborati in modo sistematico mediante una banca dati *(art. 8a e 8b: La patente di caccia è negata a chi non ha compiuto gli anni 18; è privato del diritto di cacciare ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla caccia o dell’art. 43 della presente legge: “**Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.”).*

Nel concreto, ad esempio, attualmente può accadere che una persona privata del diritto di possedere o acquistare armi (ad esempio per problemi di salute mentale, accertati soltanto successivamente all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della caccia in Ticino o per reati commessi al di fuori dell’ambito venatorio), possa al tempo stesso essere ancora abilitato alla caccia e quindi praticarla, in quanto la decisione di privazione non può essere trasmessa in copia al competente ufficio (UCP).

Oppure, durante un controllo di Polizia al domicilio di una persona, poter essere a conoscenza che questa è abilitata alla caccia, e dunque potenzialmente in possesso di armi, è certamente una informazione di non poco conto. Informazione che oggi non è accessibile agli agenti delle forze dell’ordine.

Già con questi due esempi appare chiaro come sia necessario e opportuno che sia agevolato lo scambio di informazioni, come descritto in entrata.

Come si evince dal Messaggio, la presente proposta di modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 è stata preventivamente sottoposta alla Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI), nonché ai membri della Commissione consultiva della caccia, che hanno avuto modo di prenderne atto ed esprimersi in merito, condividendone di principio impostazione e intenti, ancorché la FCTI abbia sollevato alcune riserve.

# AUDIZIONI

In questo senso, gli scriventi relatori sia per scrupolo, ma anche per una migliore comprensione della portata della modifica legislativa hanno contattato il servizio armi della Polizia Cantonale (Sgtm c Paolo Degani e avv. Nicora) il quale ha confermato l’importanza e la necessità di questa modifica legislativa che andrà a creare la base legale (art.2a) per un miglior scambio di informazioni tra Dipartimento, autorità amministrative/giudiziarie e Comuni, ciò a tutela sia dei cittadini, ma anche dei cacciatori che svolgono il loro importante operato per la gestione del territorio faunistico. Tale misura infatti si applica solo verso coloro che, come sopra esposto (art.8), è stato emanato un divieto di acquisto e/o possesso di armi da parte dell’autorità competente in virtù della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm).

Analogamente i relatori hanno incontrato la Federazione cacciatori ticinesi (avv. Monaci) la quale ha condiviso di principio gli intendimenti della modifica – in quanto chi è in regola non ha nulla da temere - auspicando però che ciò non si traduca in un trattamento troppo rigoroso nei confronti della categoria dei cacciatori, i quali peraltro non sono gli unici detentori di armi.

Inoltre, riguardo tali modifiche si sono fatte le opportune valutazioni, anche di carattere finanziario e tutti concordano quanto proposto dal DL governativo non avrà conseguenze finanziarie di rilievo per il Cantone.

# CONCLUSIONI

L’approvazione della modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 contenuta nel messaggio 8310, preventivamente sottoposta alla Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI) - nonché ai membri della Commissione consultiva della caccia, che hanno avuto modo di prenderne atto ed esprimersi in merito, condividendone impostazione e intenti - permetterà di colmare una lacuna nel diritto in vigore e soprattutto di evitare che persone non abilitate al possesso e all’acquisto di armi possano al tempo stesso esercitare un’attività venatoria, nonché di garantire alle autorità preposte l’accesso a informazioni sensibili in termini di sicurezza pubblica.

Sulla base di quanto esposto, la Commissione Costituzione e leggi invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere la proposta di modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 allegata al citato messaggio.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Lara Filippini e Gabriele Ponti, relatori

Boscolo - Caroni - Corti - Censi - Giudici -

Genini Simona - Genini Sem - Ghisolfi -

Lepori - Ortelli P. - Padlina - Passardi -

Petralli - Piccaluga - Terraneo